CAMERA DEI DEPUTATI N. 1661

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(VALSECCHI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(RESTIVO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PRETI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(REALE ORONZO)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

—

Istituzione del fondo di solidarietà nazionale

Seduta del 3 luglio 1969

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'istituzione di un fondo permanente di solidarietà nazionale per i danni derivanti alle aziende agricole da eccezionali calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche risponde, oltre che alle istanze ed alle attese del mondo rurale, all'interesse generale del paese, il cui sviluppo economico-sociale è in gran parte legato al progresso dell'agricoltura e delle popolazioni che in essa operano.

L'economia agricola è caratterizzata, come è noto, da un'altissima incidenza di rischio, rispetto alle altre attività economiche: spesso – come anche recenti avvenimenti purtroppo dimostrano – l'ordinaria alea connaturale ad ogni impresa, e quindi anche a quella agraria, deborda in vera e propria calamità, con distruzioni imponenti delle produzioni e delle stesse fonti produttive, sì da incidere gravemente non solo sui bilanci economici aziendali ma sulle stesse strutture produttive, tanto che i danni riverberano i loro effetti negativi sulle annate successive, compromettendo la stabilità e la sopravvivenza stessa delle aziende.

In più, gli eventi calamitosi aggravano le difficoltà in cui versa l'agricoltura per le attuali esigenze di trasformazione, di ammo-

dernamento e di specializzazione, nonché per gli ordinari oneri aziendali non sempre compensati da ricavi adeguati e costanti.

I danni all'agricoltura, trascendendo per intensità ed estensione l'interesse privato, determinano pregiudizievoli riflessi sull'intera economia nazionale, oggi inquadrata nella più vasta realtà comunitaria, per cui la ricerca e l'adozione di idonei mezzi di difesa, sia sul piano preventivo sia sotto l'aspetto del soccorso immediato e diretto, costituisce ormai un problema di carattere e di interesse generale.

La società infatti non può restare inerte di fronte a distruzioni ingenti di beni e devastazioni di fonti di produzione e di lavoro: lo slancio spontaneo di civile solidarietà che costantemente, in tali gravi contingenze, si manifesta attesta la rispondenza ad esigenze morali e sociali, oltre che giuridiche, del pubblico intervento in soccorso dei danneggiati.

D'altra parte è interesse dello Stato che le condizioni di vita delle popolazioni rurali siano normali ed anzi si elevino, garantendo la continuità e lo sviluppo del mondo contadino e frenando l'esodo ove questo assuma aspetti patologici; ed è interesse altresì della collettività nazionale che l'efficienza produttiva dell'agricoltura sia non solo conservata, ma accresciuta, e che l'impresa agraria sia agevolata nel suo processo di ammodernamento e di specializzazione. Occorre, quindi, intervenire per eliminare battute di arresto o decelerazioni dello sviluppo dovute a fenomeni calamitosi, traendo dalla pubblica solidarietà i mezzi per rinvigorire le imprese, facilitare la ripresa e l'efficienza produttiva. Altrettanto impellenti sono le esigenze di immediata sistemazione delle strutture fondiarie ed agrarie, di ripristino delle opere di bonifica e di provvedere a tutte le altre occorrenze relative ad una adeguata difesa attiva e passiva dai fenomeni calamitosi.

In adesione a tali concezioni di solidarietà collettiva e di apertura sociale, lo Stato ha già emanato in passato leggi che hanno recato un vigoroso impulso ad un'azione di intervento pubblico a sostegno del mondo agricolo, rendendo possibile il superamento di difficili situazioni congiunturali e realizzando obiettivi economici e sociali di rilevante portata e di concreta ed estesa efficacia.

La legge 21 luglio 1960, n. 739, rappresenta il primo provvedimento organico in tal senso, che ha reso possibile far fronte, in questi anni, alle conseguenze dannose di calamità naturali verificatesi in molte parti del territorio nazionale, con una visione di moderna concezione e di larga solidarietà.

La recente legge 29 luglio 1968, n. 857, e il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, costituiscono in definitiva integrazioni della legge n. 739 del 1960, in quanto rivolte a considerare danni non afferenti alle sole strutture ma fortemente incidenti sulla reintegrazione dei capitali di conduzione e sulle possibilità di autofinanziamento delle imprese, e comunque a sovvenire, con più incisivi strumenti, situazioni non adeguatamente considerate dalla precedente legislazione.

Il susseguirsi, con crescente frequenza, di eccezionali avversità atmosferiche, con l'accentuarsi dello stato di disagio e di ansia delle popolazioni rurali, le vive e pressanti sollecitazioni delle associazioni di categoria hanno reso urgente il problema di una disciplina completa, organica e permanente per corrispondere in via continuativa, con immediatezza e adeguatezza di interventi, alle esigenze di soccorso e di ripresa delle aziende agricole colpite da così rovinose e persistenti avversità. Tale disciplina costituisce lo adempimento di un impegno politico del Governo e, nel contempo, il rispetto delle direttive del programma di sviluppo economico nazionale, che indicano quali interventi necessari per un'azione propulsiva a favore del settore agricolo, accanto agli interventi diretti a favorire investimenti, trasformazioni e miglioramenti, quelli intesi a sanare imprevedibili arresti nello sviluppo o regressi dovuti a eventi calamitosi.

L'attenta valutazione delle esperienze acquisite e delle proposte avanzate nelle diverse sedi, anche mediante studi comparati sulla legislazione estera, postula una moderna disciplina intesa ad assicurare in permanenza alle aziende agricole colpite da eccezionali eventi calamitosi concreti aiuti per fronteggiare, operando a diversi livelli e attraverso linee differenziate, la difficoltà della ripresa e sollecitare, insieme, la spinta a forme mutualistiche adeguatamente sostenute dallo Stato.

In concreto, le linee essenziali della predetta disciplina corrispondono ai seguenti obiettivi:

1) assicurare interventi immediati ed organici, sulla base di mezzi finanziari predeterminati, senza bisogno di far ricorso, in presenza di eventi calamitosi, a provvedimenti legislativi;

2) attuare interventi, nell'ampio quadro delle necessità aziendali ed interaziendali, sia per il pronto soccorso, sia per la ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende e dei territori colpiti, esclusi criteri risarcitori che esulerebbero da una adeguata impostazione giuridica ed economica, potendo lo Stato intervenire solo per fini sociali e di solidarietà collettiva, senza accollarsi i rischi del settore;

3) sostenere, oltre che il ripristino delle strutture aziendali ed interaziendali, la ricostituzione delle scorte vive e morte e dei capitali di esercizio per esigenze di dotazione e conduzione delle aziende;

4) consentire, con formula mista di finanziamento (prestiti con restituzione parziale del capitale), l'approvvigionamento dei mezzi finanziari necessari per la sollecita ripresa delle attività aziendali;

5) dar luogo ad interventi a sostegno delle produzioni pregiate colpite dalle avversità stagionali cui sono particolarmente soggette;

6) favorire e sollecitare la formazione spontanea di organismi associativi, con la partecipazione diretta degli agricoltori interessati e con il contributo dello Stato, che realizzino:

a) la difesa delle produzioni;

b) forme di solidarietà mutualistica sostenute dall'intervento statale;

c) la necessaria assistenza agli associati.

* * *

Passando all'esame degli articoli, si rileva che l'articolo 1 delinea le finalità del fondo, specificando che esso è istituito per consentire misure di pronto intervento in caso di calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche, nonché interventi per la ricostruzione o riparazione di opere o strutture, per la reintegrazione dei capitali di conduzione e per l'attuazione di iniziative di difesa attiva o passiva da parte degli organismi associativi.

Lo stesso articolo 1 stabilisce la dotazione finanziaria del fondo di lire 50 miliardi, che graveranno in ragione di lire 30 miliardi sull'esercizio 1969 e di lire 20 miliardi su quello 1970.

L'ultimo comma dell'articolo 1 stabilisce che, a decorrere dal 1971, sarà provveduto alle necessarie integrazioni del fondo corrispondenti agli eventuali interventi disposti sulla dotazione originaria del fondo: ciò al fine di conservarne l'entità finanziaria originaria.

L'articolo 2 detta norme sulle procedure da osservarsi nell'attuazione degli interventi.

Il primo comma di detto articolo configura i presupposti oggettivi per l'erogazione delle provvidenze recate dalla legge, costituiti dal carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche o delle calamità naturali e dalla rilevante incidenza dell'evento dannoso sulla efficienza delle strutture e sul bilancio economico delle aziende danneggiate.

Nei commi secondo e terzo viene precisato che, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, si provvede: *a*) all'accertamento degli indicati presupposti; *b*) alla conseguente delimitazione delle zone danneggiate ai fini degli interventi previsti nei successivi articoli 4 primo comma e 5; *c*) alla determinazione dell'entità della spesa da prelevarsi dal fondo e da destinarsi all'erogazione delle provvidenze contributive e delle agevolazioni creditizie.

A tal riguardo è stato previsto che la prima ed eventualmente la seconda annualità relative ai concorsi per le agevolazioni creditizie graveranno sul fondo, in considerazione della eventualità che le provvidenze vengano stabilite in un periodo in cui non è possibile iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la seconda annualità; ove tale evenienza non dovesse verificarsi, la seconda e le altre annualità saranno ovviamente iscritte nello stato di previsione della spesa dell'indicato Ministero.

Lo stesso articolo 2 prevede infine che annualmente viene stabilito l'importo da prelevare dal fondo per l'attuazione di iniziative, da parte di consorzi di produttori, volte ad attenuare i danni economici conseguenti agli eventi calamitosi.

L'articolo 3 del disegno di legge precisa quali sono le misure di pronto intervento che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare. Esse si concretano, oltre che nell'immediato ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana (con le modalità di cui al decreto-legge 18 novembre 1966, numero 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142) e nel concorso fino all'importo massimo del 90 per cento nelle spese necessarie per attenuare il danno ai prodotti (con particolare riguardo alle spese per trasporto, magazzinaggio, ricondizionamento, lavorazione e trasformazione), nelle misure previste dagli articoli 14, 15, 16 e 18 del decreto-legge predetto a favore di

conduttori di aziende agricole che si trovino nelle condizioni ivi stabilite. Trattasi in particolare:

a) di sovvenzioni, fino alla misura massima di lire 60.000 per ettaro (articolo 14 del citato decreto-legge), a favore di conduttori di aziende agricole, singoli o associati, i cui terreni siano stati sommersi dalle acque o comunque alluvionati o abbiano subìto frane o smottamenti con la conseguente perdita totale o parziale delle anticipazioni colturali (semine, concimazioni, lavorazioni di ogni genere, ecc.);

b) di sovvenzioni (articolo 15 dello stesso decreto-legge) a favore dei conduttori di aziende agricole a seguito della distruzione delle scorte vive (fino al 30 per cento del danno) o morte (fino al 20 per cento del danno);

c) di sovvenzioni fino a lire 400.000 elevabili a lire 500.000 per i coltivatori diretti, per l'esecuzione di urgenti riparazioni ai fabbricati rurali danneggiati (articolo 16 del decreto-legge citato);

d) dell'assunzione a totale carico dello Stato delle spese concernenti la raccolta del bestiame allontanatosi dalle aziende agricole danneggiate nonché l'alimentazione dello stesso per il periodo necessario a soddisfare esigenze di emergenza (articolo 18 del decreto-legge citato).

Il successivo articolo 4 dispone che per il ripristino delle strutture danneggiate dagli eventi calamitosi si applicano le provvidenze contributive di cui all'articolo 1, primo e ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739 e successive modificazioni e integrazioni.

Gli interventi relativi consistono nella concessione di contributi in conto capitale, con aliquote variabili fino all'80 per cento delle spese occorrenti per il ripristino delle strutture fondiarie e la ricostituzione delle scorte danneggiate o distrutte, nonché nella erogazione di un contributo da impiegare in investimenti utili in agricoltura per i coltivatori che abbiano avuto perdite di terreni per asportazione causata da eccezionali calamità. Il contributo stesso è commisurato all'80 per cento del valore che i terreni avevano anteriormente all'evento.

Lo stesso articolo 4, nel secondo comma, stabilisce che per il ripristino della viabilità rurale, delle opere di approvvigionamento idrico ed elettrico, delle reti idrauliche e degli impianti irrigui al servizio di più aziende, anche se non ricadenti in comprensori di bonifica, le spese relative sono a totale carico dello Stato, ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739, imputandosi la spesa stessa sulle disponibilità del fondo di solidarietà nazionale.

Il terzo comma dell'articolo 4 dispone che per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 8 della citata legge n. 739, il quale prevede che le spese relative sono a totale carico dello Stato, comprese quelle di studio e di progettazione.

L'articolo 5 stabilisce che possono essere concesse a favore delle aziende agricole previste dall'articolo 1 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, le agevolazioni creditizie di cui al successivo articolo 2 del decreto-legge medesimo.

Vengono così considerate le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio, con particolare riguardo alla viticoltura, olivicoltura, agrumicoltura e frutticoltura, a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.

Le provvidenze consistono in prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale al tasso dello 0,50 per cento per la ricostituzione di capitali di conduzione che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita del prodotto.

Detti prestiti sono corrisposti per l'ammontare ritenuto ammissibile con addebito ai beneficiari del 60 per cento della quota capitale e dell'interesse dello 0,50 per cento sulla intera somma avuta a prestito, restando così a carico dello Stato il 40 per cento di capitale e la differenza degli interessi da corrispondersi agli istituti finanziatori.

Il secondo comma dell'articolo 5 prevede che per gli stessi scopi, ed in alternativa con i prestiti dianzi indicati, possono essere concessi a favore di conduttori di aziende agricole, coltivatori diretti singoli od associati, contributi in conto capitale nonché prestiti integrativi.

Si tratta di contributi nell'aliquota massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per un importo non superiore a lire 500.000, graduato in rapporto all'entità del danno.

Qualora per l'esigenza di ricostituzione dei capitali di conduzione non sia sufficiente quest'ultimo beneficio contributivo, potranno essere concessi per la differenza i prestiti agevolati.

Il terzo comma estende le provvidenze creditizie e contributive, contemplate nei due precedenti commi dello stesso articolo 5, al

caso in cui, in conseguenza di eccezionale prolungata siccità, si siano verificate perdite nelle produzioni in misura tale da compromettere il bilancio economico aziendale.

Le provvidenze hanno il fine di agevolare l'acquisto di foraggi, mangimi, lettimi e di provvedere alle altre occorrenze relative allo allevamento del bestiame nonché all'approvvigionamento di concimi e di sementi selezionate cerealicole, orticole e foraggere.

L'articolo 6 prevede agevolazioni per la provvista di capitali di esercizio attraverso la concessione di prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale a favore delle aziende agricole colpite dalle avversità atmosferiche, previsti dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, con un tasso a carico dei beneficiari della misura del 3 per cento, riducibili all'1 per cento per coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli od associati.

Per le cooperative agricole di raccolta, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, il tasso a loro carico è ancora ridotto allo 0,50 per cento.

Per quanto attiene ai benefici fiscali e tributari, l'articolo 7 del disegno di legge recepisce, a favore delle aziende agricole considerate in precedenza, le agevolazioni fiscali previste nell'articolo 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, dianzi indicato.

Nel secondo comma del medesimo articolo 7 è stabilito inoltre che per gli eventi atmosferici di carattere naturale sono applicabili tutte le altre disposizioni della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni, non contrastanti con le disposizioni recate dall'unito provvedimento, ancorché non riguardanti il settore fiscale e tributario.

Gli articoli da 8 a 14 del disegno di legge sono in relazione alla terza finalità del fondo, enunciata nel secondo comma, lettera *c*), dell'articolo 1.

Allo scopo di far fronte ai danni economici conseguenti a calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche, è prevista la formazione di organismi associativi di difesa, cui potranno essere concesse particolari provvidenze per il raggiungimento delle specifiche finalità.

Il disegno di legge contempla la costituzione di consorzi di produttori; considera quale oggetto della difesa attiva e passiva la produzione viticola, frutticola e olivicola e quali eventi generatori del danno la grandine, la gelata e la brinata; impone ai consorzi la costituzione e dotazione di una speciale cassa sociale qualificata da autonomia patrimoniale e regolamentazione e gestione separata.

In particolare è stabilito (articolo 13) che la cassa sia alimentata annualmente dai contributi degli associati (in misura non inferiore al 3 per cento del valore della produzione annua denunciata), da un contributo dell'1,50 per cento del valore della produzione annua a carico delle amministrazioni provinciali nel cui territorio ricadono le aziende degli associati; da un contributo dello Stato, determinato annualmente con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, non superiore all'importo complessivo dei contributi effettivamente versati in ciascun anno dai soci, né superiore, nel complesso, al limite massimo del 5 per cento delle disponibilità del « Fondo », nonché da eventuali contributi di altri enti o privati.

L'amministrazione della cassa sociale spetta ad uno speciale consiglio di gestione, composto da 9 membri eletti dall'assemblea dei soci in base a più liste (articolo 14).

Nell'articolo 15 è sancita la facoltà dei consorzi di scegliere, con deliberazione dell'assemblea, le forme di difesa e di intervento nonché gli strumenti di attuazione degli stessi; si stabilisce altresì che le sovvenzioni a favore degli associati danneggiati possano essere concesse nel limite massimo del 25 per cento delle disponibilità della cassa sociale e che la sovvenzione non possa superare per ciascun consorziato il 25 per cento della perdita accertata.

L'articolo stesso contempla la esenzione dalla imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 per i contratti di assicurazione a favore dei soci dei consorzi.

Altresì esenti dalle imposte di registro e dalle formalità delle registrazioni sono i contratti, le polizze, le quietanze, le ricevute ed ogni altro atto formato ai fini delle assicurazioni predette.

Nell'articolo 16 sono previste le agevolazioni per gli impianti di protezione delle produzioni pregiate, agevolazioni consistenti nei mutui di cui all'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con ammortamento non superiore a 20 anni. Un trattamento di favore è stabilito per i coltivatori diretti, ai quali possono essere concessi i contributi in conto capitale di cui allo stesso articolo 16 della legge n. 910, nonché i mutui integrativi contemplati dalla stessa norma.

Gli articoli 17 e 18 precisano i mezzi di copertura della spesa recata dal provvedimento.

L'articolo 19 demanda l'attuazione della legge su tutto il territorio statuale al Ministero dell'agricoltura e delle foreste considerato l'interesse nazionale al cui soddisfacimento è diretta la legge.

L'articolo 20 infine prende in considerazione anche gli eventi verificatisi nel corso dell'anno 1969 cui estende le previste provvidenze.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(*Fondo di solidarietà nazionale*).

Presso la Tesoreria centrale è aperto un conto corrente infruttifero denominato « Fondo di solidarietà nazionale » intestato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale verrà fatta affluire la somma di lire 50 miliardi mediante versamento da parte del Ministero del tesoro, in ragione di lire 30 miliardi nell'anno 1969 e di lire 20 miliardi nell'anno 1970.

Da tale conto saranno prelevate le somme occorrenti per consentire, in caso di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche:

a) il pronto intervento per l'immediato ripristino di opere di bonifica, di bonifica montana e di altre strutture fondiarie, nonché per sovvenire le più immediate esigenze delle aziende agricole;

b) la ricostruzione o riparazione delle opere pubbliche di bonifica e delle altre strutture fondiarie aziendali ed interaziendali, nonché la reintegrazione dei capitali di conduzione;

c) l'attuazione di iniziative, da parte di consorzi di produttori, volte ad attenuare i danni economici conseguenti agli eventi calamitosi.

Il Ministro del tesoro, in relazione ai prelevamenti disposti ai sensi del successivo articolo 2, provvede con propri decreti alle variazioni allo stato di previsione dell'entrata nonché allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

A decorrere dall'anno 1971, le somme prelevate dal « Fondo » fino al 30 giugno di ciascun anno precedente saranno reintegrate allo stesso « Fondo » a carico di apposito stanziamento da iscriversi annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

ART. 2.

(*Procedure per l'impiego del fondo*).

Le provvidenze di cui alla presente legge possono essere concesse, secondo le modalità stabilite nei successivi articoli, in caso di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche, riferibili a determinati eventi, i cui effetti abbiano inciso sulle strutture o abbiano compromesso i bilanci economici delle aziende agricole.

A tal fine, l'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica per gli eventi che si verificheranno dopo l'entrata in vigore della presente legge è dichiarata, in relazione a ciascun evento, con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro del tesoro.

Con gli stessi decreti verranno indicati gli specifici interventi da adottarsi nell'ambito delle provvidenze previste dalla presente legge e delimitate le zone danneggiate ai fini degli interventi di cui ai successivi articoli 4, primo comma, e 5. Inoltre verrà stabilita la entità della spesa da prelevarsi dal « Fondo » e da destinare ai contributi in conto capitale ed ai concorsi per le agevolazioni creditizie.

La prima, ed eventualmente la seconda, annualità relative ai contributi dipendenti dalle richiamate agevolazioni creditizie faranno carico alla somma da prelevarsi dal « Fondo » ai sensi del precedente comma. Le successive annualità saranno iscritte, per ciascun anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del Tesoro viene stabilito annualmente l'importo da prelevare dal « Fondo » per le iniziative di cui all'articolo 1, lettera *c*).

ART. 3.

(*Pronto intervento*).

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attuare le seguenti misure di pronto intervento:

a) sovvenzioni ai sensi degli articoli 14, 15, 16 e 18 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, a favore dei conduttori di aziende agricole che si trovino nelle condi-

zioni previste dalle medesime disposizioni di legge;

b) immediato ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, con le modalità di cui all'articolo 19 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

c) concorso, fino all'importo massimo del 90 per cento, nelle spese necessarie per attenuare il danno ai prodotti, con particolare riguardo a quelle relative al trasporto, magazzinaggio, ricondizionamento, lavorazione e trasformazione.

ART. 4.

(*Interventi per il ripristino delle strutture*).

Per il ripristino delle strutture danneggiate dagli eventi di cui al precedente articolo 2, si applicano le provvidenze contributive di cui all'articolo 1, primo ed ultimo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per il ripristino delle strade interpoderali, delle opere di approvvigionamento idrico ed elettrico, nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui a servizio di più aziende, ancorché non ricadenti in comprensori di bonifica, le spese relative sono assunte a totale carico dello Stato, in conformità del secondo comma dell'articolo 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 8 della citata legge 21 luglio 1960, n. 739.

ART. 5.

(*Agevolazioni creditizie e contributive per i capitali di conduzione*).

A favore delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, possono essere concesse le agevolazioni creditizie previste all'articolo 2 dello stesso decreto-legge per la ricostituzione dei capitali di conduzione che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita del prodotto, con abbuono di quota parte del capitale mutuato nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2 medesimo.

A favore di conduttori di aziende agricole, che siano coltivatori diretti, singoli od associati, possono essere concessi per gli scopi di

cui al precedente comma i contributi in conto capitale contemplati dal quinto comma dell'articolo 2 del citato decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, nonché i prestiti integrativi di cui all'ultimo comma dello stesso articolo sempreché ricorrano le condizioni stabilite dalla richiamata norma, ivi compresa l'alternatività con le agevolazioni creditizie per lo stesso scopo.

Le provvidenze creditizie e contributive di cui ai precedenti commi possono essere concesse, alle medesime condizioni, per agevolare l'acquisto di foraggi, mangimi, lettimi, e per altre occorrenze relative all'allevamento del bestiame, nonché per l'approvvigionamento di concimi e di sementi selezionate cerealicole, orticole e foraggere, quando, a causa di eccezionale prolungata siccità, si siano verificate perdite nelle produzioni in misura tale da compromettere il bilancio economico aziendale.

ART. 6.

(*Provvista di capitali di esercizio*).

A favore delle aziende agricole colpite dagli eventi previsti dalla presente legge può essere concesso il concorso statale sui prestiti di esercizio ad ammortamento quinquennale, di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, per gli scopi nelle medesime norme contemplati.

Il tasso a carico dei beneficiari è stabilito nella misura del 3 per cento, riducibile all'1 per cento per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, singoli od associati.

Il tasso a carico delle cooperative agricole di raccolta, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli è stabilito nella misura dello 0,50 per cento.

ART. 7.

(*Agevolazioni fiscali e tributarie*).

A favore delle aziende di cui ai precedenti articoli si applicano le agevolazioni fiscali, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088.

Sono, altresì, applicabili le altre disposizioni previste dalla legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto non contrastanti con la presente legge.

ART. 8.

(*Organismi di difesa*).

Ai consorzi di produttori viticoli, frutticoli e olivicoli che si costituiscono per la difesa attiva e passiva della produzione contro la grandine, le gelate e le brinate, possono essere concesse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste le provvidenze previste dai successivi articoli, per il raggiungimento delle finalità associative.

ART. 9.

(*Costituzione dei consorzi*).

I consorzi di cui al precedente articolo sono costituiti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, quando la proposta di uno o più promotori abbia ottenuto, nelle forme legali, l'adesione di un numero di associati il cui raccolto medio annuo raggiunga complessivamente i 500 mila quintali. L'adesione deve risultare da atto notarile.

Con il decreto di costituzione del consorzio viene nominata una deputazione provvisoria, con il compito di predisporre lo schema dello statuto consortile e di avviare il funzionamento del consorzio.

ART. 10.

(*Scopi dei consorzi*).

I consorzi possono essere costituiti per l'attuazione dei seguenti scopi:

1) iniziative di difesa attiva e passiva, da realizzare con mezzi tecnici tradizionali o con quelli che la moderna tecnica sarà in grado di apprestare di volta in volta;

2) realizzazione di forme mutualistiche, per attenuare gli effetti del danno connesso ad eventi calamitosi;

3) assistenza tecnico-amministrativa agli associati.

ART. 11.

(*Statuto dei consorzi*).

I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea dei soci, su proposta della deputazione di cui al precedente articolo 9, con il voto favorevole della maggioranza degli associati. Mancando tale maggioranza, la deliberazione è valida se, in seconda convocazione, si sia espressa con voto favorevole la maggioranza degli intervenuti.

L'approvazione dello statuto è demandata al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che decide sugli eventuali ricorsi ed ha facoltà di apportarvi modifiche.

Lo statuto, oltre le indicazioni concernenti la denominazione, la sede ed il patrimonio dell'ente, la durata dell'associazione, che non può essere inferiore a 10 anni, e gli scopi sociali, deve contenere le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione del consorzio nonché quelle relative alla gestione della cassa di cui al successivo articolo 13.

Deve altresì prevedere:

a) il diritto alla ammissione per tutti i coltivatori della zona aventi i requisiti prescritti, con esclusione di coloro che facciano parte di altri organismi similari, salvo il diritto di opzione;

b) l'obbligo di versamento dei contributi in rapporto al valore della produzione denunciata indicato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio sulla scorta delle medie mercuriali dell'annata precedente;

c) la nomina del collegio sindacale, con la facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di designare un suo rappresentante. In tal caso farà parte del collegio medesimo un funzionario designato dal Ministero del tesoro con funzioni di presidente.

ART. 12.

(*Vigilanza sui consorzi*).

I consorzi sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che ha la potestà di intervenire, pure in via surrogatoria, per assicurarne il buon funzionamento e la regolare attuazione dei fini istituzionali, anche mediante lo scioglimento dell'amministrazione ordinaria e la nomina di un commissario.

Per i consorzi che raggruppano produttori con un raccolto globale superiore a 750 mila quintali il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può nominare un proprio delegato nel consiglio di amministrazione, con diritto di far parte del consiglio di gestione della cassa prevista dal successivo articolo 14.

ART. 13.

(*Costituzione e dotazione della cassa sociale*).

Per essere ammessi alle provvidenze previste dalla presente legge, i consorzi, oltre a possedere i requisiti di cui al precedente

articolo 9, dovranno costituire una cassa per l'attuazione degli scopi sociali.

La cassa sarà alimentata annualmente:

1) dai contributi dei consorziati nella misura del 3 per cento del valore della produzione annua denunciata;

2) da un contributo dell'1,5 per cento del valore della produzione annua medesima a carico delle amministrazioni provinciali nel cui territorio ricadono le aziende consorziate;

3) dal contributo dello Stato che non potrà superare l'importo complessivo dei contributi effettivamente versati in ciascun anno dai consorziati, né oltrepassare, nel complesso, il limite massimo del 5 per cento delle disponibilità del « Fondo », di cui al precedente articolo 1. L'ammontare del contributo sarà determinato annualmente con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in relazione alle documentate richieste dei singoli consorzi interessati;

4) da eventuali contributi di altri enti o privati.

La dotazione finanziaria della cassa non può essere destinata a scopi diversi da quelli indicati nella presente legge e deve formare oggetto di gestione separata.

Art. 14.

(*Amministrazione della Cassa sociale*).

La Cassa, di cui all'articolo precedente, sarà amministrata da un consiglio di gestione composto da nove membri eletti dall'assemblea dei soci, anche in base a più liste, risultando eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti; non possono essere, comunque, eletti per ogni lista più di sei membri.

Fanno parte del consiglio di gestione:

a) un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio;

b) un rappresentante dell'amministrazione provinciale;

c) un rappresentante designato dagli enti pubblici che partecipano alla dotazione della cassa stessa.

I terzi non potranno far valere i loro diritti sulla cassa per le obbligazioni assunte dall'associazione nell'esercizio di attività diverse da quelle inerenti alla utilizzazione della cassa medesima.

Nel caso di scioglimento del consorzio che abbia ottenuto il contributo statale, per la dotazione della cassa, ovvero nel caso in cui

il consorzio medesimo cessi di esercitare le attività cui la cassa è destinata, le disponibilità residue saranno ripartite, dopo detrazioni del passivo, fra lo Stato e gli altri soggetti che hanno contribuito a costituirla, in proporzione dei rispettivi apporti.

I consorzi che abbiano ottenuto il contributo statale per la cassa sono soggetti ai controlli ed alle ispezioni ordinate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al quale debbono trasmettere i bilanci preventivi e consuntivi entro trenta giorni dalla loro approvazione da parte dell'assemblea.

ART. 15.

(*Sovvenzioni agli associati*).

I consorzi la cui cassa è beneficiaria del contributo statale hanno facoltà di scegliere, con deliberazioni dell'assemblea, le forme di difesa e di intervento da adottarsi e gli strumenti di attuazione degli stessi, che saranno ritenuti più opportuni nell'interesse degli associati.

Nel caso in cui si deliberi di intervenire a favore dei soci danneggiati con sovvenzioni dirette, queste verranno effettuate nel limite massimo del 25 per cento delle disponibilità della cassa.

In ogni caso la sovvenzione non potrà superare per ciascun socio il 25 per cento della perdita accertata.

Il danno sarà valutato in rapporto alla produzione denunciata dai singoli produttori ai fini della corresponsione del contributo di cui al precedente articolo 13.

La definizione delle modalità di accertamento delle perdite e della concessione delle sovvenzioni sono stabilite dai singoli consorzi mediante uno speciale regolamento approvato dall'assemblea dei soci. Negli organi che saranno preposti all'espletamento di tali compiti, dovrà essere incluso un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

Qualora le organizzazioni intendano procedere alla stipulazione di contratti di assicurazione a favore dei loro soci, i relativi premi sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

I contratti, le polizze, le quietanze, le ricevute e ogni altro atto formato ai fini delle assicurazioni suddette sono esenti dalle imposte di registro e di bollo e dalle formalità di registrazione.

ART. 16.

(*Agevolazioni per impianti di protezione*).

Per la realizzazione di impianti di protezione delle produzioni pregiate possono essere concessi i mutui di cui all'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, con ammortamento non superiore ad anni venti, per la spesa riconosciuta ammissibile, compresa quella pertinente alle reti protettive ed alle altre attrezzature.

A favore dei coltivatori diretti, singoli od associati, per la realizzazione degli impianti di cui al precedente comma possono essere concessi i contributi in conto capitale di cui all'articolo 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nonché i mutui integrativi ai sensi della medesima norma fino alla differenza tra la spesa ritenuta ammissibile e l'ammontare del contributo in conto capitale.

Nella concessione delle provvidenze di cui al presente articolo hanno la precedenza le aziende che provvedano contemporaneamente all'ammodernamento degli impianti, specie al fine di consentire l'integrale meccanizzazione delle operazioni colturali.

ART. 17.

(*Disposizioni finanziarie*).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con un netto ricavo di lire 30 miliardi per l'anno 1969 e di lire 20 miliardi per l'anno 1970 mediante operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato negli anni medesimi ad effettuare nei singoli esercizi finanziari mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con emissioni di buoni poliennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare nei singoli esercizi finanziari, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 18.

(*Procedure finanziarie*).

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con modalità che verranno stabilite con apposite

convenzioni da stipularsi tra il Ministero del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni poliennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

Alle spese ed eventualmente alla prima rata di interessi delle operazioni finanziarie si provvede con una corrispondente maggiorazione dei ricavi netti.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei singoli esercizi, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 19.

(*Applicazione della legge*).

L'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per tutto il territorio dello Stato.

ART. 20.

(*Decorrenza delle agevolazioni*).

Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli eventi precisati nell'articolo 2. verificatisi nel corso dell'anno 1969.